



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO ROCCELLA JONICA

ORDINANZA N. 10/2010

Il Capo del circondario marittimo e Comandante del Porto di Roccella Jonica:

- VISTA** la pertinente normativa nazionale, comunitaria ed internazionale in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente marino e costiero da inquinamenti marini causati da idrocarburi e da altre sostanze anche nocive, nonché quella concernente olii usati, batterie esauste, rifiuti prodotti dalle navi ed i relativi residui del carico, e da ultimi il decreto legislativo 03.04.06 n.152, recante nuovo Testo Unico in materia ambientale ed il decreto legislativo 06.11.07, n. 202, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;
- VISTO** il Piano operativo di pronto intervento locale per fronteggiare inquinamenti da idrocarburi nell'ambito del compartimento marittimo di Reggio Calabria;
- VISTO** il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico del porto di Roccella Jonica, approvato con ordinanza n. 52/07 in data 19.10.2007;
- VISTO** il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico del pontile di Siderno Marina, approvato con ordinanza n. 19/08 in data 26.06.2008;
- VISTE** le proprie ordinanze nn. 23/05 del 04.08.2005 e 51/06 del 27.11.2006
- VISTO** il Decreto 01.07.09 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il quale è stata recepita la direttiva 2007/71/CE, recante modifica dell'allegato II, della direttiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa agli impianti di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico;
- RITENUTO** necessario predisporre uno strumento regolamentare di generale portata che possa consentire una immediata e più agevole conoscenza delle disposizioni a tutela dell'ecosistema marino e costiero;
- VISTI** gli articoli 30, 52, 71 e 81 del codice della navigazione e gli articoli 59, 77 e 524 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima:

ORDINA

Art. 1 – Campo di applicazione

1. Le presenti norme, qualora non diversamente stabilito, si applicano a tutte le unità navali e agli impianti di qualsiasi natura, in collegamento anche indiretto con il mare, che si trovano nell'ambito costiero e nelle acque territoriali di giurisdizione del circondario marittimo di Roccella Jonica.

Art. 2 – Divieti

1. Nelle acque territoriali comprese nella giurisdizione del circondario marittimo di Roccella Jonica, e' vietato:
 - sversare, o causare lo sversamento di sostanze contenenti idrocarburi, nocive per l'ambiente marino, indicate nella tabella A allegata alla legge 31.12.82, n. 979 e successive modifiche ed integrazioni;

- disperdere sostanze oleose o oli usati, compresi quelli prodotti dal cambio di lubrificanti di bordo, nonché i contenitori d'olio, i filtri olio e/o di carburante, le batterie esauste e/o loro elementi;
- gettare rifiuti solidi e liquidi, compresi quelli di bordo, materiali di qualsiasi genere, compresi le reti da pesca, anche in materiale sintetico e quelli ritrovati sul fondo marino;
- immettere scarichi fognari domestici e industriali, compresi quelli sotto forma di calore, derivanti dalle acque di prelavaggio per il raffreddamento di impianti ed altri simili;
- immettere sostanze in genere che possano alterare il colore delle acque, dando origine a forme di inquinamento dell'ecosistema marino;
- alle unità da diporto di effettuare scarichi in mare dei servizi igienici di bordo nelle zone di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge e di 100 metri dalle coste a picco;
- immettere in atmosfera sostanze volatili, ossidi di azoto, ossidi di zolfo, gas di scarico ed altri composti organici, oltre i limiti fissati dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.
- generare rumori che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Art. 3 – Obblighi e prescrizioni

1. Il comandante, l'armatore o il proprietario di una nave o il responsabile di un impianto situato in mare o sulla terraferma, nel caso di avarie o di incidenti agli stessi, suscettibili di arrecare, attraverso lo sversamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente marino ed al litorale, compresa l'atmosfera, ovvero alla quiete pubblica, devono informare immediatamente la competente autorità marittima, ed adottare ogni idonea azione per evitare ulteriori danni, nonché contenere ed eliminare quelli già prodotti. Gli stessi soggetti sono responsabili di qualsiasi danno che possa derivare dal versamento e/o immissione in mare delle suddette sostanze e sono tenuti a provvedere con tempestività ad attivare mezzi e attrezzature adeguati alle operazioni di contenimento, confinamento e bonifica ed a sostenere, a semplice richiesta dell'autorità marittima, le spese derivanti dagli interventi da quest'ultima eventualmente disposti.
2. Il comandante delle navi che sosta nel porto di Roccella Jonica, ovvero presso il pontile di Siderno Marina o alla fonda nelle acque antistanti i sorgitori deve:
 - effettuare un costante monitoraggio e manutenzione dei macchinari di bordo al fine di contenere nei limiti consentiti le emissioni nell'atmosfera;
 - indicare nel giornale generale e di contabilità e nel giornale di macchina o nell'inventario, di cui agli articoli 174, 175 e 176 del codice della navigazione o in un apposito documento di bordo, le operazioni di cambio di combustibili;
 - utilizzare:
 - gasoli marini con tenore di zolfo non superiore allo 0,10% in massa;
 - oli diesel marini con tenore di zolfo non superiore all'1,5% in massa;
 - sulle navi passeggeri battenti bandiera nazionale e straniera, che effettuano un servizio di linea proveniente da o diretto ad un porto di un Paese dell'Unione Europea, combustibili con un tenore di zolfo non superiore all'1,5 % in massa
 - per le navi all'ormeggio, nonché nei periodi di carico, scarico e stazionamento, combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo non superiore allo 0,1% massa.
3. Le unità da diporto esistenti e quelle nuove, omologate per il trasporto di un numero di persone inferiore a 15 (quindici) e dotate di servizi igienici, devono effettuare lo scarico in mare dei liquami non trattati a norma MARPOL, soltanto

oltre il limite delle tre miglia dalla costa, in navigazione con rotta fissa ed alla velocità massima consentita.

4. La navigazione e le attività esercitate, entro 1000 metri dalla costa, devono essere effettuate limitando al minimo possibile l'emissione acustica.
5. I titolari di impianti a mare o terra, ivi compresi gli impianti di itticultura, e di scarichi autorizzati sono tenuti ad effettuare il costante monitoraggio e curare la periodica manutenzione degli stessi, informando tempestivamente l'autorità marittima in caso di eventuali anomalie nel funzionamento.
6. I soggetti pubblici o privati che devono effettuare campagne, ricerche o comunque monitoraggi nelle acque territoriali del circondario marittimo, devono comunicare preventivamente all'Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Jonica i mezzi e il personale impiegato, le zone e le modalità di intervento, nonché la tempistica e finalità delle attività che si intendono svolgere.

Art. 4 – Disciplina rifiuti di bordo

1. Tutte le unità navali che sostano nel porto di Roccella Jonica, ovvero presso il pontile di Siderno Marina, prima della partenza, devono conferire i rifiuti di bordo e i residui del carico alle imprese autorizzate, risultando vietato il deposito, anche temporaneo, di qualsiasi genere di rifiuti in banchina e nelle altre aree portuali.
2. Tutte le unità che sostano nel porto di Roccella Jonica, ovvero presso il pontile di Siderno Marina, devono, altresì, conferire gli oli esausti, prodotti dal cambio di lubrificanti di bordo, nonché sostanze oleose, anche miscugli acqua/olio, contenitori d'olio, filtri d'olio e/o di carburante, batterie esauste e/o loro elementi, nelle forme di legge.
Tale obbligo non vige per le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, opportunamente pubblicizzati e comunque compresi in un arco temporale di 60 ore per le navi passeggeri e/o miste e di 120 ore per le altre tipologie, che effettuano la notifica in forma cumulativa con cadenza settimanale.
3. In deroga alle suddette disposizioni, la nave può proseguire verso il successivo porto di scalo senza avere effettuato il conferimento dei rifiuti e dei residui del carico previa autorizzazione dell'autorità marittima, rilasciata ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182.
4. Inoltre, i comandanti delle navi in arrivo nel porto di Roccella Jonica, ovvero presso il pontile di Siderno Marina, ad esclusione dei pescherecci e delle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri, devono adempiere all'obbligo di notifica di cui all'articolo 6 del precitato decreto legislativo del 24 giugno 2003, n°182 trasmettendo, anche a mezzo telefax, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Jonica, ovvero al dipendente Ufficio locale marittimo di Siderno, il modulo riportato nell'allegato alla presente ordinanza.
5. Fermo restando l'obbligo del conferimento dei rifiuti prima di lasciare l'approdo, le navi, durante la sosta in porto o nel punto di fonda, non possono accumulare a bordo rifiuti in quantità superiore alla capacità di stoccaggio dedicata per le varie tipologie degli stessi.
6. Le navi che sostano nei porti o rimangono alla fonda nelle acque di giurisdizione del circondario marittimo di Roccella Jonica, per un periodo superiore a 24 ore, devono conferire i rifiuti di origine alimentare, di cucina, e ogni altro tipo di rifiuto deperibile alle imprese autorizzate, con periodicità giornaliera.

Art. 5 – Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, l'inosservanza delle presenti disposizioni, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato e/o illecito amministrativo, sarà punita, a seconda dell'infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1164, 1166 e 1174 del codice della navigazione, dell'articolo 14 del decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 95, degli artt. 255 e 256 comma 1 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, ferma restando l'adozione delle misure previste per il risanamento del danno ambientale.

Art. 6 – Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga l'Ordinanza n. 23/05.

Art. 7 – Pubblicità

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, che viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito www.guardiacostiera.it/roccellaionica

Roccella Jonica, 10.05.2010

f.to
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Aldo IOPPOLO

L'originale è stata firmata dal Comandante

IL NOSTROMO
C° 2ª Cl. Np GIANCOLA Piero